DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 1972

che modifica la decisione n. 31/53 del 2 maggio 1953, relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticati dalle imprese dell'industria dell'acciaio

(72/441/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare gli articoli da 2 a 5, 60 e 63, paragrafo 2,

vista la decisione n. 31/53 dell'Alta Autorità, nella versione modificata con decisione n. 20-63 dell'11 dicembre 1963 [1],

dopo consultazione del Comitato consultativo,

considerando che con decisione n. 72/440/CECA del 22 dicembre 1972 [2] la Commissione ha dato una nuova definizione delle pratiche discriminatorie di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del trattato ; che in base a tale decisione le imprese possono differenziare i propri prezzi secondo categorie di utilizzatori, senza incorrere nel divieto di discriminazione ; che, data la situazione esistente nel mercato siderurgico, non appare peraltro necessario obbligare le imprese a pubblicare nei loro listini maggiorazioni o ribassi riguardanti singole categorie di utilizzatori ; che è sufficiente obbligare le imprese a comunicare tali scarti di prezzo alla Commissione ; che, qualora un'impresa pratichi tali scarti in misura rilevante, si deve prevedere che la Commissione possa obbligarla a pubblicare tali scarti nel listino prezzi ;

considerando che determinati prodotti siderurgici possono essere esonerati dall'obbligo della pubblicità ; che si tratta di prodotti per i quali esiste un numero limitato di offerenti o di acquirenti ed è possibile rilevare l'andamento del mercato presso gli interessati anche senza pubblicazione dei prezzi ;

considerando essere opportuno che il termine di un giorno previsto per l'entrata in vigore dei nuovi listini di prezzi sia elevato a due giorni ;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione n. 31/53 è modificato come segue :

« Tutti i listini di prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono contenere le seguenti indicazioni :

a) prezzi base per ogni categoria di prodotti o prezzi base per qualità e categorie di prodotti :

b) gli extra da applicare, specificando :
   — gli extra per dimensioni e lunghezze,
   — le maggiorazioni per qualità e gradazioni,
   — le maggiorazioni e i ribassi di quantità per partita e/o per ordinazione specificata,
   — le tolleranze non soggette a sovrapprezzo,
   — le maggiorazioni per tolleranze ridotte,
   — tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei diversi prodotti ;

c) luogo di consegna ;

d) modo di quotazione ;

e) spese connesse al modo di caricamento ;

f) se il venditore li applica :
   — i ribassi di quantità applicati a posteriori su un quantitativo effettivamente consegnato nel corso di un periodo di almeno un anno,
   — ribassi, ristorni e qualsiasi forma di remunerazione concessa ai commercianti, alle organizzazioni di vendita o ai consumatori ;

g) condizioni di pagamento ;

h) natura e importo delle tasse e degli altri oneri che, conformemente alle condizioni fatte agli acquirenti, si aggiungono ai prezzi del listino ;

[1] GU n. 187 del 24. 12. 1963, pag. 2972/63 e seguenti.
[2] Vedasi pagina 39 della presente Gazzetta ufficiale.

i) qualora i prezzi e le condizioni di vendita applicabili alle operazioni si riferiscano al listino in vigore il giorno dell'ordinazione e qualora tale listino ammetta la possibilità di una successiva revisione dei prezzi e delle condizioni di vendita :

— le modalità di tale revisione ».

Articolo 2

L'articolo 3 della decisione n. 31/53 è modificato come segue :

« I listini di un'impresa non possono contenere prezzi relativi a prodotti che non sono effettivamente offerti sul mercato dell'impresa in questione ».

Articolo 3

L'articolo 4 della decisione n. 31/53 è modificato come segue :

« 1. a) I listini di prezzi e le condizioni di vendita sono applicabili soltanto allo scadere del secondo giorno utile dopo invio alla Commissione delle Comunità europee ;

b) il venditore è tenuto a comunicare i listini di prezzi e le condizioni di vendita a chiunque ne faccia richiesta ;

c) la Commissione può stabilire che i listini di prezzi e le condizioni di vendita devono essere pubblicati in una pubblicazione speciale edita appositamente a tale scopo.

2. Il capoverso 1 si applica parimenti ad ogni modificazione dei listini di prezzi e delle condizioni di vendita ».

Articolo 4

Dopo l'articolo 4 della decisione n. 31/53 è inserito il seguente articolo :

« *Articolo 5*

1. Gli scarti applicati dalle imprese dell'industria dell'acciaio per talune categorie di utilizzatori possono non essere pubblicati nei loro listini di prezzi.

2. Qualora applichino detti scarti, le imprese sono tuttavia tenute a notificarli alla Commissione. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente decisione sono applicabili.

3. Qualora si accerti che la frequenza o l'entità degli scarti è tale da richiedere una pubblicazione, la Commissione può imporre alle imprese dell'industria siderurgica di pubblicare nel listino dei prezzi tutti o alcuni degli scarti applicati ».

Articolo 5

L'articolo 5 della decisione n. 31/53 diventa l'articolo 6 e l'articolo 6 diventa l'articolo 7.

Articolo 6

L'articolo 7 della decisione n. 31/53 diventa l'articolo 8 ed è così modificato :

« *Articolo 8*

Le imprese siderurgiche possono non pubblicare i loro prezzi per i seguenti prodotti siderurgici :

1. le ghise d'affinazione,

2. i profilati destinati ad uso unico,

3. le lamiere con rivestimento organico (lamiere plastificate e lamiere prelaccate),

4. i prodotti di seconda scelta e declassati,

5. gli acciai di carattere non corrente con un tenore in carbonio inferiore alle 0,6 %, e le cui caratteristiche chimiche e meccaniche non siano necessariamente tali da renderli comparabili tra di loro,

6. gli acciai dello stesso carattere, detti „fisici o magnetici", aventi determinate caratteristiche elettriche e magnetiche ».

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Il testo della decisione n. 31/53 modificato ai sensi della presente decisione sarà pubblicato in forma di comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT